

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2011915**
Data: **24/12/2015**

Oggetto: **BAIL-IN**
Allegati: **NO**

BAIL-IN

Gentile Associato,

il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 10 settembre 2015, ha approvato due decreti legislativi in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive) normativa che, tra l'altro, per l'ipotesi di crisi degli Istituti Bancari, limita notevolmente la possibilità di salvataggi pubblici.

Le nuove regole entreranno in vigore a gennaio 2016.

Si evidenzia che la normativa approvata, ha introdotto, in particolare, la cosiddetta procedura di bail-in per la quale gli oneri di salvataggio delle banche in crisi potrebbero gravare sugli azionisti, successivamente, su chi possiede obbligazioni ed, infine, sui grandi correntisti, atteso che, in tale ultima ipotesi, sarà interessata l'eccedenza sui 100 mila euro di deposito.

Riteniamo utile, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e con particolare attenzione allo strumento del bail-in, fornire alcune indicazioni utili ed approfondimenti di carattere pratico.

In questa sede riteniamo opportuno ribadire l'avvertenza a prestare particolare attenzione nell'aderire a formule di investimento che prevedano la sottoscrizione di azioni ed obbligazioni delle Banche, ricordando che, per l'ipotesi di sopravvenuta crisi del relativo Istituto di Credito ed eventuale attuazione della procedura di bail-in, gli azionisti e gli obbligazionisti (come accaduto per il caso "Banca Etruria"), prima ancora dei meri correntisti, sarebbero chiamati in causa, vedendosi sostanzialmente azzerare il valore degli investimenti fatti.

Ciò posto, senza voler dare suggerimenti o formulare esortazioni di alcun tipo, al mero scopo di fornire alcuni indicatori utili nel non facile orientamento nel settore creditizio e bancario, rileviamo l'utilità delle valutazioni effettuate periodicamente dalle agenzie di rating.

In particolare, per fare qualche esempio concreto, evidenziamo che le valutazioni a lungo termine pubblicate dall'agenzia di rating Moody's, aggiornati al giugno dell'anno corrente, hanno evidenziato la rivalutazione di 10 Banche italiane quali: Unicredit, Banca Intesa, BNL, Banca IMI, Cassa Centrale Raiffeisen, UBI, CREDEM, BPM, Credito Valtellinese e Cariparma.

Al contrario, sono state declassate Unicredit Leasing e Mediocredito Trentino Alto Adige.

Ad oggi è sotto osservazione la possibilità di alzare il rating di Carige, MPS, Banca Sella, Imi, Iccrea, Credem, BNL, BPM, Creval, Banca Intesa Cassa Centrale Raiffeisen e UBI.

Riportiamo, quindi, l'elenco degli Istituti di Credito attualmente commissariati, reperibile presso il sito di Banca d'Italia:

BANCHE

- 1) Istituto per il Credito Sportivo: decreto di commissariamento del 28/12/2011.
- 2) BCC Irpina Soc. Coop.: decreto di commissariamento del 02/01/2014.
- 3) Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.: decreto di commissariamento del 17/04/2014.
- 4) Banca Padovana Credito Cooperativo: decreto di commissariamento del 05/05/2014.
- 5) Cassa Rurale di Folgaria Bcc Soc. Coop.: decreto di commissariamento del 14/07/2014.
- 6) Banca Popolare delle Province Calabre Soc. Coop. Per Azioni: decreto di commissariamento del 08/08/2014.
- 7) Banca di Cascina Credito Cooperativo Soc. Coop.: decreto di commissariamento del 01/10/2014.
- 8) BCC Banca Brutia Soc. Coop.: decreto di commissariamento del 20/10/2014.
- 9) BCC di Terra D'Otranto Soc. Coop.: decreto di commissariamento del 29/12/2014.
- 10) GBM Banca S.p.A.: decreto di commissariamento del 01/10/2015 .
- 11) Gruppo Bancario Mediterraneo S.p.A.: decreto di commissariamento del 01/10/2015.

INTERMEDIARI NON BANCARI

- 1) Medioleasing S.p.A.: decreto di commissariamento del 04/02/2014.
- 2) Commercio e Finanza S.p.A. - L. & F.: decreto di commissariamento del 05/05/2014.
- 3) EstCapital S.g.r. S.p.A.: decreto di commissariamento del 21/05/2014.
- 4) Prisma S.g.r. S.p.A.: decreto di commissariamento del 10/10/2014.

Ricordiamo, inoltre, che Banca d'Italia ha già avuto modo di segnalare agli Istituti di Credito la **necessità di informare la clientela che intende sottoscrivere titoli della Banca** in merito ai rischi riferibili ad ipotesi di bail-in, con particolare attenzione agli investitori meno esperti, cui dovrebbero essere offerti, innanzitutto, certificati di deposito fino ai 100 mila euro, poiché garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Con riferimento ai **titolari di conti corrente**, ribadiamo che i depositi al di sotto della soglia di 100 mila euro (imposto, ripetiamo, garantito dal Fondo Interbancario) non corrono il rischio di essere coinvolti in procedure di bail-in, quindi da "prelievi forzosi".

Oltre detta soglia, pur ribadendo che il ricorso al prelievo è concepito come misura estrema, il rischio esiste.

Ai fini della determinazione della predetta soglia (euro 100 mila) è utile considerare che:

- le somme depositate da uno stesso soggetto presso un medesimo Istituto di Credito si sommano e, se la somma eccede la soglia di 100 mila euro, il deposito può essere coinvolto dal bail-in; per evitare il rischio occorre diversificare gli Istituti di credito;
- qualora due soggetti siano contitolari di un rapporto di conto corrente cointestato, la tutela del Fondo Interbancario opera in favore di entrambi, sempre nei limiti di euro 100 mila cada uno; se uno dei due contitolari possiede un ulteriore conto corrente presso il medesimo Istituto di Credito, gli importi si sommano, con le conseguenze di cui sopra.

Si coglie l'occasione per augurare buone feste.

Per **A.GI.SCO**.
Studio Bondavalli